

**Mozione presentata in data 20 ottobre 2014 dal capogruppo del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle Maria Lucia Lanfredi in ordine alla trascrizione di matrimonio contratto all'estero tra due persone del medesimo sesso**

Preso atto: dell'art. 18 del DPR 3 novembre 2000, n. 396 che vieta la trascrizione del matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto all'estero in quanto contrario all'ordine pubblico; della sentenza della Corte Costituzionale n. 138 del 2010 in cui si afferma che “all'unione omosessuale intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia ottenendone, nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, il riconoscimento giuridico con annessi diritti e doveri; della sentenza Schalk e Kopf contro Austria (24 giugno 2010) con cui la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha riconosciuto le relazioni omosessuali come piene titolari di un diritto alla vita familiare protetto dall'art. 8 della Convenzione e ha riconosciuto che il diritto di sposarsi non è necessariamente limitato a coppie di sesso diverso così come recita anche l'art. 9 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea; dell'ordinanza del febbraio 2012 con la quale il Tribunale di Reggio Emilia ha stabilito che lo straniero che abbia contratto un matrimonio fuori dall'Italia con un cittadino straniero dello stesso sesso deve essere qualificato quale “familiare”, ai fini del diritto di soggiorno in Italia; della sentenza del marzo 2012 con la quale la corte di Cassazione (4184/2012) ha chiarito definitivamente che la differenza di sesso non è connotato essenziale del matrimonio. Considerato che: il Tribunale di Grosseto con ordinanza del 3 aprile 2014 ha ordinato al Comune di Grosseto di trascrivere nei registri di stato civile il matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero, poiché non è contrario all'ordine pubblico, è valido e produce effetti giuridici nel luogo in cui è stato pubblicato e infine non sussiste né nelle norme del diritto internazionale privato né nella legislazione interna, un riferimento alle diversità di sesso quale condizione necessaria per contrarre matrimonio; l'ordinanza del Tribunale di Grosseto dispone che la trascrizione del matrimonio celebrato all'estero tra persone dello stesso sesso non viola l'art. 18 del DPR 396/2000 in quanto l'atto trascritto non è contrario all'ordine pubblico. Dato che un gran numero di sindaci anche delle più grandi città d'Italia come Roma, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Firenze, Bologna ecc. ma anche molti altri di città di medie dimensioni come i sindaci penta stellati di Parma, Ragusa e Livorno hanno provveduto alla trascrizione di matrimoni contratti all'estero tra persone dello stesso sesso, il Movimento 5 Stelle di Cremona chiede la trascrizione dei matrimoni di persone dello stesso sesso contratti all'estero, nei registri di Stato civile dell'anagrafe di Cremona.

**Ordine del giorno presentato in data 17 novembre 2014 da consiglieri comunali vari (primo firmatario Paolo Carletti) in ordine alla trascrizione dei matrimoni contratti all'estero tra persone dello stesso sesso**

Premesso che: l'Italia non si è ancora dotata di uno strumento di regolamentazione adeguato in materia di matrimoni tra persone dello stesso sesso a differenza di altri paesi europei come Regno Unito, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Spagna, Portogallo, Danimarca, Svezia, Norvegia, Islanda e Lussemburgo. Ai sensi dell'articolo 14, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 avente ad oggetto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali tra i compiti dei comuni per servizi di competenza statale figura, tra gli altri, la gestione dei servizi di stato civile e di anagrafe (comma 1). Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'articolo 54 della stessa legge (comma 2). L'art. 3, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, sancisce il diritto e la capacità effettiva, per le collettività locali, di regolamentare ed amministrare nell'ambito della legge, sotto la loro responsabilità, e a favore delle popolazioni, una parte importante di affari pubblici (comma 1) e che tale diritto è esercitato da Consigli e Assemblee costituiti da membri eletti a suffragio libero, segreto, paritario, diretto ed universale... (comma 2). L'art. 2, comma 1 dello Statuto del Comune di Cremona, tra le altre finalità e principi direttori, specifica che il Comune: *c) informa la propria azione ai principi di eguaglianza, di pari dignità sociale dei cittadini. Del completo sviluppo della persona. con particolare attenzione ai più deboli, ai minori e alle famiglie in difficoltà; d) ispira la propria attività al principio di solidarietà, di non violenza e di piena realizzazione dei diritti di*

*cittadinanza; e) tutela i diritti dei cittadini anche attraverso carte dei diritti, riguardanti specifici ambiti della vita comunale o particolari servizi dell'ente locale; f) opera per il riconoscimento e lo tutela dei diritti di cittadinanza degli stranieri residenti nel proprio territorio, nel rispetto delle diverse culture; g) opera per il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio territorio e nella comunità nazionale.* Ai sensi dell'art 16, del DPR 3/11/2000, n. 396, "il matrimonio all'estero quando entrambi gli sposi sono cittadini italiani o uno di essi è cittadino italiano può essere celebrato avanti l'Autorità diplomatica e consolare oppure innanzi l'Autorità locale secondo le leggi del luogo". Ai sensi dell'art. 28, Legge 218, del 31 maggio 1995, "il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione". Ai sensi dell'art. 65, della legge 218, del 31 maggio 1995, : "Hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa. L'art. 63 del succitato DPR n. 396/00 così statuisce: "negli archivi di cui all'art. 10 l'Ufficiale di Stato Civile trascrive gli atti di matrimonio contratti all'estero". Ai sensi dell'art. 18 del medesimo DPR 396/00 "gli atti formati all'estero non possono essere trascritti se sono contrari all'Ordine Pubblico". La Corte di Cassazione, con sentenza 4184 del 13/03/2012, statuiva che i componenti di una coppia omosessuale stabilmente convivente sono considerati titolari del "diritti ad una vita familiare" e del "diritto di vivere liberamente una condizione di coppia" con ciò intendendo ovviamente per dottrina costante sul punto, che quel tipo di unione non è contraria all'Ordine Pubblico. Che la trascrizione sui Registri dello Stato Civile ha natura certificativa e di pubblicità di una situazione "già avvenuta" e non "costitutiva" di situazioni giuridicamente rilevanti. Che la trascrizione dei matrimoni all'estero ritenuti validi dalla legge del luogo di celebrazione, dimostrerebbe la stabilità e durata di tali rapporti, con ciò producendo evidenti ripercussioni sull'estensione e sull'effettività dei diritti individuali sul territorio dello Stato. Considerato che: in data 07/10/2014 il Ministero dell'Interno inviava una circolare ai prefetti affinché rivolgersero ai sindaci formale invito alla cancellazione delle trascrizioni di cui sopra. Le Circolari ministeriali sono una indicazione di massima non provvedimento diretta agli organi di Pubblica Amministrazione, neppure a contenuto normativa in funzione regolamentare, perché non dotate delle peculiarità normative di generalità e astrattezza. Che il Consiglio di Stato interveniva sul punto con pronuncia n. 4466 del 20/08/01 sostenendo che "la Pubblica Amministrazione può discostarsi dalle indicazioni contenute in una circolare motivando adeguatamente tali scelte sulla base della concreta e specifica conformazione che si ritiene conveniente debba assumere la cura del pubblico interesse". Che l'art. 95 del dpr 396/00 statuisce che "chi intende promuovere la cancellazione di un atto indebitamente registrato deve proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'Ufficio dello Stato Civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta". Che il comma secondo del succitato articolo 95 indica oltre alla parte interessata personalmente, quale Autorità possa promuovere "ex se" tale procedimento:" Il Procuratore della Repubblica può in ogni tempo promuovere il procedimento di cui al comma primo". Che in data 31 ottobre il Prefetto di Roma ha ordinato al Sindaco la cancellazione immediata delle trascrizioni dei matrimoni di persone dello stesso sesso celebrati all'estero. Ancora premesso che: secondo i dati ISTAT le libere unioni nel 2007 erano circa 500.000 (il 5,9% del totale), mentre nel biennio 2010-2011 sono aumentate fino a 972.000. Tali dati dimostrano la rilevanza sociale e la non ignorabilità delle unioni non matrimoniali. Le unioni di fatto sono manifestazioni solidaristiche costituzionalmente rilevanti e come tali meritevoli di riconoscimento e tutela come rilevato, tra gli altri, da sentenza Corte Costituzionale 138/10; 4184/12; 7214/13; 7/14; 1277/14. La necessità di arrivare ad una regolamentazione giuridica che ne sancisca il pieno riconoscimento e preveda forme adeguate di tutela ai sensi degli artt. 2, 3 e 29 della Costituzione della Repubblica Italiana. Che l'istituzione del Registro rappresenta l'impegno formale e sostanziale a tutelare e sostenere le unioni di fatto assumendosi l'onere di creare condizioni non discriminatorie per l'accesso ai Servizi Territoriali. I

Comuni possono nella loro autonomia legislativa istituire uno o più registri diversi ed ulteriori rispetto a quelli propri dell'anagrafe, dello Stato Civile ed elettorali. I Comuni hanno quindi la possibilità giuridica di istituire tali registri la cui iscrizione non assume carattere costitutivo di Status ulteriori e quindi riconoscimento di poteri o doveri giuridici diversi da quelli già riconosciuti dall'ordinamento agli stessi soggetti ma assume solo l'effetto di pubblicità ai fini ed agli scopi che l'amministrazione comunale ritiene meritevoli di tutela. Ed ancora considerato che: più di 160 Comuni italiani hanno già istituito il registro delle coppie di fatto e tra questi la stragrande maggioranza ha costituito sia quello delle coppie di fatto che quello dei testamenti biologici/dichiarazioni di volontà relative ai trattamenti sanitari. Si chiede: Al Sindaco ed alla Giunta di esercitare in tutte le forme consentite dalla legge e tramite ogni opportuno canale istituzionale un'azione di sollecito affinché in tempi altrettanto rapidi Governo e Parlamento portino a compimento l'iter legislativo attualmente in corso per l'emanazione di una norma specifica che regoli le unioni di fatto e le trascrizioni dei matrimoni di persone dello stesso sesso celebrati all'estero. Si invita altresì il Sindaco: nelle more degli atti sopra indicati, a valutare la possibilità di procedere, nella sua qualità di Ufficiale dello Stato Civile, alla trascrizione dei matrimoni contratti all'estero tra persone dello stesso sesso nell'archivio di cui all'art.10 DPR 396/2000, su richiesta di cittadini interessati residenti in Comune di Cremona. Ad individuare la commissione consigliare che, studiate e valutate le caratteristiche e le esigenze delle coppie di fatto a Cremona, scelga le forme più opportune di coinvolgimento della cittadinanza, al fine di offrire al Consiglio Comunale un'analisi compiuta della materia, in modo da aprire una discussione sull'istituzione presso lo Stato Civile dell'Anagrafe di Cremona di un registro delle coppie di fatto, redatto e tenuto in osservanza della normativa nazionale ed internazionale in materia di privacy e di tutela dei dati sensibili

### **Mozione presentata in data 17 novembre 2014 dal capogruppo del gruppo consiliare Sinistra per Cremona Energia Civile Filippo Bonali in ordine all'istituzione del registro delle unioni civili**

Premesso che: anche nella nostra città stiamo assistendo, ormai da anni, alla crescita del numero di legami affettivi e familiari che, per ragioni differenti, si creano al di fuori del matrimonio e si connotano come convivenze stabili e durature; ai sensi dell'art. 1 comma 2 dello Statuto del Comune di Cremona: " *Il comune esercita tutte le pubbliche funzioni, non espressamente attribuite ad altri enti, idonee a promuovere il progressivo sviluppo sociale, civile ed economico di detta comunità e così concorrere al progressivo rinnovamento della società e dello Stato*"; ai sensi dell'art. 2 lettere a), c) ed e) dello Statuto " *Il Comune di Cremona: a) esercita i propri poteri perseguendo le finalità politiche e sociali assegnate dalla Costituzione alla Repubblica; c) informa la propria azione ai principi di eguaglianza, di pari dignità sociale dei cittadini, del completo sviluppo della persona, con particolare attenzione ai più deboli, ai minori e alle famiglie in difficoltà; e) tutela i diritti dei cittadini anche attraverso carte dei diritti, riguardanti specifici ambiti della vita comunale o particolari servizi dell'ente locale*. Atteso che: già da tempo è stato ritenuto che l'ambito di operatività e quindi di riconoscimento e tutela costituzionale dell'articolo 2 della Costituzione (riconoscimento e garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo) si estende sicuramente alla fattispecie della famiglia di fatto dal momento che, come nella sua giurisprudenza costante ha rilevato la Corte Costituzionale, un consolidato rapporto, ancorché di fatto, non appare costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali; la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 138 del 2010, ha riconosciuto tale fondamento costituzionale stabilendo che " *per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico*"; con la stessa sentenza n. 138 del 2010, la Corte Costituzionale ha altresì precisato che nella richiamata nozione di formazione sociale " *è da annoverare anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una vita di coppia, ottenendone - nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge - il riconoscimento*

*giuridico con i connessi diritti e doveri*"; la Corte di Cassazione, I sezione civile, con la sentenza del 15 marzo 2012, n. 4184, ha affermato sulla scorta dell'art. 2 della Costituzione, che i conviventi in stabile relazione di fatto (il caso specifico si riferiva ad una coppia omosessuale) sono titolari del diritto alla "vita familiare", del diritto inviolabile di vivere liberamente la loro condizione di coppia e, in specifiche situazioni, del diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata, che possono far valere dinanzi all'autorità giurisdizionale; in particolare il principio di non discriminazione ed il principio di pari opportunità deve poter essere applicato non solo nei confronti dei singoli ma anche nei confronti delle formazioni sociali, quindi delle forme familiari non matrimoniali, come diretta conseguenza della carta costituzionale e dei Trattati dell'Unione Europea; la stabile relazione di fatto tra due persone caratterizzata da coabitazione, indipendentemente dal genere degli interessati, costituisce "vita familiare" protetta dall'art.8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali (CEDU) firmata dall'Italia nel 1950, entrata in vigore in ambito internazionale nel 1953 e ratificata e resa esecutiva nel nostro Paese nel 1955; come riconosciuto dalla Corte Costituzionale, attraverso la sentenza n. 138 del 2010, la creazione di un nuovo status personale non può certamente che spettare al legislatore statale, deve comunque riconoscersi al Comune la possibilità di operare in materia nell'ambito dei principi e delle regole fissate dalla legislazione statale e per le finalità ad esso assegnate dall'ordinamento; i dati italiani dicono che in queste nuove forme familiari vivono 12 milioni di persone, ovvero il 20 % della popolazione, dato quasi raddoppiato rispetto al 1998: si tratta pertanto di prendere atto e dare il giusto riconoscimento ad una realtà ormai largamente diffusa; il Comune può quindi operare, nell'ambito delle proprie competenze per promuovere pari opportunità per le unioni di fatto, favorendo l'integrazione sociale e prevenendo forme di disagio, con particolare riferimento alle persone anziane, nonché forme di discriminazione fondate sull'orientamento sessuale. Ritenuto per quanto sopra espresso, opportuno che venga organizzato il rilascio da parte dell'anagrafe di un' attestazione di costituzione famiglia anagrafica basata su di un vincolo di natura affettiva ai sensi D.P.R. 223/1989. Visti gli artt, 2, 29 e 117, primo comma, Costituzione; l'art. 3 della Costituzione; la sentenza n. 138 del 2010 della Corte Costituzionale; la sentenza n. 237 del 1986 della Corte Costituzionale; la sentenza n. 4184 del 15 marzo 2012, della Corte di Cassazione, I sez. civile; l'art. 8 CEDU e la sentenza del 24 giugno 2010 della corte europea dei diritti umani (caso Schalk e Kopt); la direttiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al diritto del cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri; la direttiva 2003/86/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al diritto di ricongiungimento familiare; l'art. 4 del D.P.R. n. 223 del 1989; il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL); gli artt.1 e 2 dello Statuto del Comune di Cremona, il Consiglio impegna il Sindaco e la Giunta entro tre mesi dalla presente e per le motivazioni sopra esposte, ad istituire il Registro delle Unioni Civili e ad approvare il "Regolamento comunale per il riconoscimento delle unioni civili ", il cui testo è allegato alla presente mozione e di cui costituisce parte integrante.